



L'animale non è mero patrimonio, da gestire secondo logiche aziendali ispirate al minor costo, ma un essere senziente da tutelare nella propria specifica etologia, pena l'integrazione del delitto di uccisione e maltrattamento.

Tribunale di Brescia sentenza n 210 del 23 gennaio 2015

di Avv. Carla Campanaro, responsabile Ufficio Legale della LAV

Sono state depositate il 24 marzo 2015 le motivazioni con cui il Tribunale di Brescia ha condannato i vertici della Società Green Hill srl 2001 per il delitto di maltrattamento e uccisione di animali, disponendo anche la confisca di tutti gli animali e la pena accessoria della sospensione dell'attività di allevamento per due anni in base all'art. 544 sexies c.p. con una sentenza storica per la repressione dei crimini contro gli animali, che getta forti ombre sulla legittimità dei controlli operati sulla struttura prima dell'ispezione del Corpo Forestale dello Stato da cui è scaturito il sequestro.

In primis giova rilevare come, in base al capo di imputazione della Procura di Brescia, per quanto riguarda l'accertamento del delitto di maltrattamento, era da accertare se i 2639 beagle presenti in allevamento durante l'ispezione, fossero stati "privati", senza necessità, dei loro "pattern" comportamentali (ovvero di tutte le attività insopprimibili per ogni specie) e sottoposti a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

In sostanza, erano accertate dalla Procura di Brescia mediante consulenti specializzati al momento dell'accesso, "etoanomalie quali freezing, paura, ansia, stereotipie, comportamenti ridiretti" intesi quale "sintomo di un concreto pericolo cui gli animali erano esposti" in conseguenza di condotte attuate in violazione della normativa speciale di riferimento (all'epoca dei fatti D.lgs 116 del 1992, oggi sostituito dal D.lgs 24 del 2014). Queste "etoanomalie" secondo la Procura causavano uno stato di "stress cronico" (distress) cagionato dalle particolari condizioni di cattività ed ambientali in cui i cani erano custoditi (assenza di aree di sgambamento, temperatura eccessivamente elevata all'interno dei capannoni, rumore insopportabile dovuto al continuo abbaiare, mancanza di arricchimenti ambientali, generali condizioni di cattività). Un concetto di maltrattamento non limitato, come da insegnamento costante della Suprema Corte alle lesioni fisiche, ma esteso anche alle cosiddette lesioni psicofisiche, in particolare da privazione dell'etologia.

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza in commento, sposa pienamente la tesi accusatoria, già accettata in via cautelare dalla Terza Sezione che incidentalmente si era pronunciata sul tema con sentenza n 16497/13 (Corte di Cassazione, sez. III Penale sentenza 11 aprile 2013, n. 16497) valutando come le risultanze investigative sfociavano in plurime anomalie causate dalla gestione della struttura che incidavano sulla salute e sulla vita degli animali, in totale spregio alla normativa vigente.

In particolare per quanto riguarda la temperatura, accertata in maniera incontestabile quale sopraelevata rispetto alla media consentita dall'allegato II del D.lgs 116 del 1992 ("*l'inosservanza dei parametri normativi è un dato assolutamente incontrovertibile*") il Tribunale valutava come tali condizioni ambientali inappropriate fossero "conseguenza diretta ed immediata di precise scelte aziendali" come emerso in maniera incontrovertibile dalla lettura del materiale probatorio proveniente dagli hard disk sequestrati all'azienda. Per quanto riguarda lo sgambamento, previsto come obbligatorio dall'allegato citato, il Tribunale accertava come le dichiarazioni dei dipendenti, sentiti come testimoni della difesa, risultavano in gran parte inattendibili in quanto contraddittorie ed inducevano quindi a far ritenere che i beagle non "*svolgevano abitualmente una programmata attività di moto al di fuori dei box*", mentre gli arricchimenti ambientali risultavano essere inadeguati alle necessità

LAV Onlus
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



etologiche degli animali. Le risultanze sul punto dell'ispezione del Nirda del 18 luglio 2012 erano di fatto, ragiona il Tribunale, coincidenti ad attenta lettura con quanto accertato sia dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia in data 23 gennaio 2012, sia nei verbali ASL del 31 maggio 2010. Soltanto che, in entrambi i casi coloro che erano addetti ai controlli, dai medesimi fatti non rilevano (erroneamente) situazioni penalmente rilevanti. Ancora, in relazione allo stato delle cosiddette "fattrici", ovvero cagne destinate all'attività riproduttive, era accertato che le stesse erano costrette a riprodursi ad ogni ciclo riproduttivo (ogni 8 mesi) sino ai 7 anni di età, tale dato per il Tribunale di Brescia che sposa in pieno la prospettazione accusatoria in proposito, non può *"essere garanzia di benessere: è infatti innegabile che la prolungata attività riproduttiva (gravidanza maternità) volta a garantire una produzione 'a batteria' (per fini commerciali), era fonte di pregiudizi per l'equilibrio psicofisico delle femmine adulte."*

Pertanto, ragioni commerciali e produttive di fatto andavano ad impattare illegalmente sulle condizioni di salute degli animali, integrando così il delitto di maltrattamento. Analogamente era accertato che, sempre per motivi economici, non erano attuate le corrette procedure in materia di profilassi anestesologica, mentre gli inconvenienti adottati dalla difesa dall'utilizzo del preanestetico (obbligatorio come da foglietto illustrativo del farmaco impiegato per l'anestesia, proprio al fine di ridurre stress, paura ed angoscia) poteva essere evitato garantendo adeguati ricoveri agli animali sottoposti ad operazioni chirurgiche, dato in realtà impossibile vista la mole di animali presenti e l'esiguità degli spazi dedicati alla loro degenza (un'unica sala operatoria neanche a ciò autorizzata) ed un solo medico veterinario (imputato) per la cura di tutti gli animali.

Proprio sotto il profilo zoiatrico, il Tribunale ricorda il compito del medico veterinario in azienda, ed in particolare per quanto ci compete in un allevamento di animali destinato alla vivisezione, che è quello (spesso dimenticato, come nel caso in esame) di controllare il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolori, inutili sofferenze o angoscia, nonché devono tempestivamente essere adottate tutte quelle misure necessarie ad impedire tali condizioni. Pertanto, ai sensi del Decreto sulla protezione degli animali oggetto di sperimentazione e del relativo allegato (D.lgs 116 del 1992) la persona responsabile dell'istituto dovrà assicurarsi che un veterinario o altra persona competente esegua regolari ispezioni agli animali nonché verifichi le condizioni in cui sono alloggiati. Evidenti omissioni in questo senso comportano la penale responsabilità per i danni che derivano agli animali coinvolti, da chi riveste tale posizione di garanzia (responsabile dello stabilimento, medico veterinario e direttore).

Ancora, per quanto riguarda la demodicosi (più comunemente definita rogna) il Tribunale accertava come la stessa non fosse intenzionalmente curata con farmaci ad hoc, come rilevato dagli stessi consulenti della difesa, altrimenti le cure avrebbero influito negativamente sull'esito della sperimentazione. Pertanto la gestione aziendale e veterinaria preferiva, per quanto riguarda gli animali malati da tale patologia, non rischiare di rendere il "prodotto invendibile" fornendogli adeguate cure per le sue patologie, accettando il rischio, divenuto certezza in 13 casi, che gli animali dovessero poi essere uccisi per le complicazioni dettate da tale malattia non curata. Il Tribunale accertava, infatti, che era prassi (illecita) ricorrere all'eutanasia in luogo di fornire le adeguate cure, per evitare l'impiego di risorse utili a curare i cani in condizioni problematiche, in palese violazione della normativa di riferimento che certo pone come obiettivo *"quello di garantire il benessere degli animali destinati alla sperimentazione, senza esplicite deroghe in punto di trattamento e cure"* ritenendo così integrato il delitto di uccisione di animali in 44 casi di soppressioni documentate in dibattimento.

LAV Onlus
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



Dato ulteriormente rilevante riguarda il metodo identificativo degli animali, ovvero il tatuaggio in luogo del microchip obbligatorio per legge in tutta Italia, che a parere del Tribunale, ha comportato il delitto di maltrattamento. Premesso in termini normativi l'indiscutibile obligatorietà dell'uso del metodo "*meno doloroso possibile*" per i cani allevati nell'azienda, e quindi del microchip, sulla minore dolorosità del microchip rispetto al tatuaggio, la stessa Suprema Corte di Cassazione in punto di diritto¹ accertava il nesso eziologico con il delitto di maltrattamento riconducibile a tale lesione non necessitata rispetto al doveroso ed obbligatorio uso di microchip. Si legge infatti nella sentenza "*Analoga violazione di legge va riscontrata, sempre nell'ambito dell'art. 544 ter c.p., anche con riguardo alla condotta di identificazione dei cani, pacificamente attuata, in numerosissimi casi (ed in assenza di alcun collegamento funzionale, non prospettata neppure dall'ordinanza, con la attività di allevamento), con la procedura del tatuaggio, assai dolorosa per l'impiego di molti aghi iniettanti inchiostro, in luogo di quella, più costosa, del microchip.*" L'utilizzo del tatuaggio, seppur indebitamente autorizzato dalla ASL locale, era del tutto arbitrario e quindi non necessitato, in quanto contra legem), a parere del Tribunale, perché attuato solo per motivi di comodità al fine di garantire tempi più rapidi nella lettura rispetto all'utilizzo del microchip, e comunque nel corso del dibattimento non era emersa alcuna prova a sostegno dell'inutilizzabilità del microchip per finalità sperimentali.

Tutte queste situazioni e relative condizioni di cura, custodia e detenzione degli animali dell'allevamento citato portavano il Tribunale di Brescia ad accertare la sussistenza del "*nesso di causalità diretta tra il considerevole numero di decessi degli animali e l'attività di sorveglianza oltremodo discontinua e con assistenza inadeguata nella struttura*", anche considerato che emergeva come dalle h18.30/19 sino alle h6.30/7 del mattino nessuno si occupava della cura ed assistenza sanitaria degli animali, anche se affetti da gravi patologie, e infatti nella maggior parte dei casi erano "trovati morti" alle h6/7 del mattino.

La tesi della difesa, basata in gran parte sui controlli pubblici pregressi, era sconfessata in toto dal Tribunale di Brescia in quanto i relativi verbali di controllo erano ritenuti "*inaffidabili*", nonché "*da escludere tra le fonti degne di credibilità poiché dalle letture delle mail*" emergeva che il veterinario pubblico responsabile dei controlli nella struttura non entrasse mai nei padiglioni, anzi "*gli accertamenti erano preannunciati ed il pubblico ufficiale aveva rapporti di insolita vicinanza con la società*", mentre per quanto riguardava i controlli svolti dall'Istituto Zooprofilattico di Brescia, che pure aveva portato ad una precedente archiviazione per i medesimi fatti, il Tribunale accertava come lo stesso Istituto non avesse invero alcuna competenza in materia di maltrattamento animale e, in particolare, di etologia di animali d'affezione e che comunque nella stessa relazione prodotta emergevano comunque gravi anomalie nella gestione, che però erano colpevolmente trascurate dagli stessi veterinari.

Pertanto, secondo il Tribunale di Brescia, in base alle risultanze istruttorie emergeva in pieno che le **etoanomalie erano conseguenza diretta ed immediata delle condizioni ambientali e gestionali del sito e, in particolare, erano da imputare al sostanziale discostamento rispetto alle prescrizioni della normativa speciale**, emergendo così "*la cruda realtà: i beagle erano allevati secondo un protocollo che doveva garantire a costi accettabili condizioni di salute ed idoneità alla vendita per la successiva sperimentazione. In assenza di tali condizioni in caso di patologie da curare con terapie che potevano interferire con la successiva fase di sperimentazione, il cane era considerato un inutile aggravio e a ciò conseguiva la sua soppressione*". E tali condotte erano ritenute penalmente rilevanti in base ad una lettura della cornice di riferimento già fornita dalla stessa Suprema Corte con la sentenza citata, in cui l'allegato II e le

LAV Onlus
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale

¹ Terza Sezione della Corte di Cassazione, che con sentenza del 28 febbraio – 11 aprile 2013, n. 16497



relative prescrizioni sono da considerarsi del tutto vincolanti e cogenti e dunque una loro violazione integra il delitto, in quanto, si legge nella sentenza: ***“il sistema di tutela giuridica degli animali, anche ispirato a normative di carattere comunitario, tende a superare il concetto patrimonialistico degli animali e riconosce loro la natura di esseri senzienti. I delitti introdotti con la legge 20 luglio 2004 n.189 sono di natura plurioffensiva ed estendono l’oggetto di tutela giuridica agli animali, da forme di maltrattamento posti in essere contro l’etologia, ovvero contro le caratteristiche connaturali della specie”.***

Per quanto riguarda l’interpretazione del **concetto di “sottoposizione a comportamenti insopportabili”** di cui all’art. 544 ter c.p. Il comma rifacendosi al più recente orientamento della Corte (Sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 5979/2012) questo è da intendersi, per quanto riguarda la nozione di insopportabilità, *“lungi, ovviamente, dal potere essere interpretata con riferimento a criteri di gradazione tipici della natura umana, vada invece rapportata, stante la stretta connessione emergente, alle caratteristiche etologiche dell’animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità ‘fisiche’ dell’animale; se, infatti, così fosse, si finirebbe, tra l’altro, per attribuire al concetto di ‘comportamenti’ un significato sostanzialmente coincidente con quello di ‘fatiche’ quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio ed autonomo”.* Per questo motivo la nozione di “insopportabilità” deve *“arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che [...] siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il ‘comportamento animale’ della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche impiegato dalla norma”.* Infine, la medesima sentenza aggiunge che: *“Quanto all’evento lesioni individuato dalla norma, deve ritenersi non essere necessaria l’insorgenza di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell’animale qualificabile come “malattia” posto che, a differenza di quanto specificato dall’art. 582 c.p., non è significativamente richiesta l’insorgenza di una “malattia nel corpo o nella mente. Del resto, una tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni psichiche, sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale pur facendosi ricorso alle nozioni di scienza veterinaria”.*

In conclusione, la situazione ambientale e gestionale causata da precise logiche aziendali incentrate sul maggior risparmio a discapito del benessere animale di cui tutti e tre gli imputati erano a vario titolo responsabili, ha direttamente influito sulle capacità psichiche, sensoriali e mentali oltre che fisiche degli animali, causando loro gravi maltrattamenti, ben evidenziati dallo stato di freezing (ossia lo stato di immobilizzazione degli animali) o di comportamenti “ridiretti”, nonché uccisioni non necessitate, in palese violazione con quanto disposto con la normativa speciale, in ossequio all’interpretazione normativa fornita dalla Terza Sezione che con la sentenza n.16497 del 2013 ha ribadito come: **“lo stesso legislatore ha riconosciuto come non funzionali e non necessarie alla attività di allevamento (oltre che all’attività di sperimentazione) tutte quelle condotte che vengano poste in essere in violazione dei precetti stabiliti in particolare dagli artt. 5 ed allegato II del decreto legislativo in parola, con conseguente esclusione, per quanto si è già detto in principio, dell’operatività della scriminante di cui all’art. 19 ter cit”.**

LAV Onlus
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



LAV Onlus
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

*La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale*